



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

**BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
(Legge Regionale n. 3/2010 e i relativi Regolamenti attuativi e s.m.i.)**

DAL 12/06/2024 AL 12/08/2024

SI RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i, un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Bra.

Art.1 – REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

da possedere alla data dell'11 giugno 2024 (*data di approvazione del bando di concorso*)

a) essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornate in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e che svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art.2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno **cinque anni** nel territorio regionale, con almeno **tre anni**, anche non continuativi, nel Comune di Bra o nei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 11¹ (comprendenti i Comuni di Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocalaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno) o essere iscritti all' AIRE

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo devono², inoltre :

1 - D.G.R. n. 21-8447 del 22/02/2019

2 art 3 e 4 della L.R. n. 3/2010 s.m.i

c) non essere titolari , complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, **non superiore a € 24.827,91**, e di un patrimonio mobiliare e immobiliare non superiore ai limiti³.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e delle stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento 14/R di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 3/2010 s.m.i..

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente⁴.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno **un anno** nella famiglia anagrafica⁵, **con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.**

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente nei casi di:

a. coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;

3 - art. 3 c.1, lettera i) della L.R. n. 3/2010 s.m.i.

4 - art. 4 della L.R. n. 3/2010 s.m.i.

5 - art. 4 c.1 della L.R. n. 3/2010 s.m.i.

- b. figli minori del richiedente;
- c. altro genitore di figli minori del richiedente;
- d. genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco⁶, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera **b)** (residenza nell'ambito territoriale) e lettera **i)** (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Al fine di assicurare ai soggetti di cui al periodo precedente la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia sociale, il Comune di Bra provvederà a trasmettere il presente bando alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Cuneo.

Art. 2 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, attraverso lo **Sportello Telematico** (corredata da **marca da bollo da € 16,00**) **dalle ore 00:00 del 12/06/2024 fino alle ore 12:00 del 12/08/2024.**
2. Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine per la presentazione delle domande **è fissato alle ore 12:00 del 11/09/2024.**

Art. 3 – COME PRESENTARE LA DOMANDA

1. Le domande di partecipazione al bando si presentano **esclusivamente** online attraverso lo **Sportello Telematico**, collegandosi al sito del Comune di Bra https://sportello.comune.bra.cn.it/procedure%3Ac_b111%3Aassegnazione.alloggio.edilizia.pubblica%3Bdomanda?source=1484 entro i termini indicati all'art. 2 del presente bando, attraverso l'utilizzo di **SPID**, **CIE** (Carta Identità Elettronica) o **Carta CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) e secondo le seguenti modalità:

a. accedendo **autonomamente** alla compilazione della domanda e al caricamento degli allegati;

oppure

b. usufruendo del supporto dell'Associazione “INSIEME” con la sede a Bra- Corso IV Novembre 28 – tel. 0172/244462 cell. 3713200552, **previo appuntamento.**

Per le sole **informazioni** relative al bando e alla compilazione della modulistica è possibile contattare l'Ufficio Casa via email bandoatc2024@comune.bra.cn.it o al numero **366 6994288** nei seguenti orari:

lunedì 13.30 – 16.00

mercoledì 09.30 – 12.00

venerdì 09.30 – 12.00.

La domanda on line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico.

6 - art. 11 della L.R. n. 3/2010 s.m.i

Al termine del procedimento di inserimento on line della domanda e degli allegati, il sistema informatico invierà all'indirizzo email indicato una ricevuta attestante la corretta registrazione della richiesta e alla stessa assocerà un numero di istanza e di protocollo necessari per individuarne l'esito.

La mancata ricezione dell'email indicherà il non corretto inserimento della domanda.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 2 del presente bando.

Per un corretto svolgimento della procedura seguire le "ISTRUZIONI OPERATIVE" disponibili sul sito.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I documenti utili per comprovare situazioni che danno diritto a punteggio, secondo le modalità indicate dalla piattaforma, sono:

1. Condizioni sociali:

a. Rilascio di strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie :

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure attestato rilasciato dall'autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo.

b. Anzianità di contribuzione GESCAL:

autocertificazione oppure dichiarazione dell'Ente previdenziale (Estratto conto assicurativo INPS) per ogni componente del nucleo richiedente che abbia prestato lavoro dipendente nel periodo dal 14/02/1963 – 31/12/1998 se privato oppure nel periodo dal 14/02/1963 – 31/12/1995 se pubblico.

c. Forze dell'Ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco o altra Pubblica Amministrazione:

autocertificazione oppure altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare la condizione di coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco o altra pubblica amministrazione, deceduto per cause di servizio o di caduto sul lavoro.

d. Nucleo familiare composto da cinque o più persone:

autocertificazione.

e. Inserimento in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale:

autocertificazione indicante il comune e l'anno di partecipazione al bando.

f. Titolarità di pensione sociale o assegno sociale:

autocertificazione oppure idonea documentazione rilasciata dall'INPS.

g. Superamento del 65° anno di età:

copia del documento di identità personale del richiedente in corso di validità.

h. Residenza nel territorio regionale da almeno dai 15 ai 25 anni

autocertificazione

i. Nucleo monogenitoriale con presenza di figli minori

autocertificazione o altra idonea documentazione.

j. Nucleo con uno o più minori a carico:

autocertificazione o altra idonea documentazione.

k. Richiedenti e/o componenti del nucleo con disabilità:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure attestato dell'ASL o dell'INAIL o delle competenti Commissioni mediche Territoriali Ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia, relativo all'invalidità del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare.

Certificato rilasciato dal Comune di residenza contenente indicazione della presenza di barriere architettoniche che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto o richiesta di sopralluogo per emissione del certificato. Il modulo "Richiesta sopralluogo urbanistica" è scaricabile al link diretto: <https://www.comune.bra.cn.it/it/page/case-popolari-edilizia-sociale>

l. Emigrati che rientrano stabilmente in Italia:

dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente indicazione dell'iscrizione all'AIRE.

m. Profughi rimpatriati da non oltre cinque anni e rifugiati:

autocertificazione oppure certificato rilasciato dalla Prefettura.

2. Condizioni economiche:

a. Reddito del nucleo familiare

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.

b. Attività di lavoro subordinato o autonomo (per cittadini di Stato non aderente all'Unione Europea)

Ultima busta paga o documentazione attestante Partita Iva attiva.

3. Condizioni abitative

a. Sovraffollamento dell'alloggio occupato e condizione di alloggio scadente:

apposito attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante la composizione dell'alloggio occupato alla data di pubblicazione del bando di concorso, la superficie dei singoli vani, l'esistenza dei servizi igienici interni o esterni all'abitazione anche in comune con altre famiglie e lo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio o richiesta di sopralluogo per emissione del certificato. Il modulo "Richiesta sopralluogo urbanistica" è scaricabile al link diretto: <https://www.comune.bra.cn.it/it/page/case-popolari-edilizia-sociale>

b. Coabitazione:

autocertificazione indicante la composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti.

c. Alloggio improprio:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure apposita certificazione rilasciata dal Comune di residenza. Il modulo "Richiesta sopralluogo urbanistica" è scaricabile al link diretto: <https://www.comune.bra.cn.it/it/page/case-popolari-edilizia-sociale>

d. Ordinanza di sgombero:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia autenticata dell'ordinanza di sgombero, rilasciata non oltre tre anni prima della data del bando, dall'autorità competente, con l'indicazione del motivo del rilascio.

e. Monitoria di sgombero:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia della sentenza esecutiva di sfratto munita di formula esecutiva o del decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di sentenza di separazione omologata che indichi il rilascio dell'abitazione coniugale.

f. Sfratto esecutivo:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure sola sentenza di sfratto se intimato per finita locazione, accompagnata dalla attestazione del Comune di residenza che trattasi di morosità incolpevole se intimato per morosità.

g. Rilascio alloggio di servizio:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio.

h. Rilascio della casa coniugale:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia del provvedimento di rilascio della casa coniugale e obbligo dell'assegno di mantenimento dei figli.

I requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazioni sostitutive⁷. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria sia all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni previste.

Art. 5 – PROCEDIMENTO

1. Istruttoria delle domande: Il Comune di Bra è responsabile del procedimento di raccolta delle domande, di verifica della loro regolarità e di sussistenza della documentazione. In caso di domanda incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando il termine per la consegna non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta. Le domande istruite e corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, dal Comune di Bra all'A.T.C. Piemonte Sud sede operativa di Cuneo, per essere valutate da un'apposita Commissione di nomina regionale, per la formazione della graduatoria.⁸

2. Graduatoria Provvisoria: La Commissione, valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Bra⁹ nella sezione Amministrazione/Uffici/Casa/Case Popolari(Edilizia sociale), link diretto: <https://www.comune.bra.cn.it/it/page/case-popolari-edilizia-sociale>, negli Albi Pretori dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 11, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - sede operativa di Cuneo, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

3. Graduatoria definitiva: Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, la Commissione decide in ordine ai medesimi e forma la graduatoria definitiva che verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per le graduatorie provvisorie e costituisce provvedimento definitivo.

7 - Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

8 - Art. 6 e 7 della L.R n. 3/2010 s.m.i

9 - Art. 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R s.m.i

Art. 6 – PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante.¹⁰ I requisiti soggettivi devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Art. 7 – PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, il Comune di Bra accerta la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare.

2. Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria, sono disciplinati dal Regolamento regionale.¹¹

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI¹²

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e saranno trasmessi all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo per l'assolvimento delle funzioni spettanti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina "Privacy e Cookie" (link diretto: <https://www.comune.bra.cn.it/it/privacy>).

Art. 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Bra si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Bando, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Il Comune di Bra si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Bando, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Bando comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

10 - DPGR 8 aprile 2024, n 10/R, allegati A, B, C, D, E, F, G.

11 - DPGR 4 ottobre 2011, n 12/R

12- Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Art. 10 – PUBBLICITA'

Il presente Bando sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune di Bra nella sezione Amministrazione/Uffici/Casa/Case Popolari(Edilizia sociale), link diretto <https://www.comune.bra.cn.it/it/page/case-popolari-edilizia-sociale>
- nelle sedi e nei siti istituzionali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 11¹³
- nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo, in luogo aperto al pubblico o nei propri siti informatici.

La copia del presente Bando sarà trasmessa:

- al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per provvedere alla diffusione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi nei quali risultano emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni dell'ambito;
- alla Prefettura di Cuneo, alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del fuoco.

Della pubblicazione del presente Bando sarà data notizia mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Bra, 11/06/2024

IL DIRIGENTE
Ripartizione Servizi alla persona

13 - D.G.R. n. 21-8447 del 22/02/2019